



COMUNE DI MONGIUFFI MELIA

Città Metropolitana di Messina

P.zza S. Nicolò, n.8 - 98030 Mongiuffi Melia (Me) - Tel. 0942/20006 - Fax 0942/20062
 Codice fiscale 87000390838 - Partita I.V.A. 00463870832
 e-mail segreteria@comune.mongiuffimelia.me.it

PROT. N. 2163 DEL 7-5-2020

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE DI PREVENZIONE INCENDI

ORDINANZA N. 10 /2020

IL SINDACO

quale autorità comunale di Protezione Civile secondo quanto previsto dal d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, (Codice della Protezione Civile);

CONSIDERATO che, a seguito delle verifiche effettuate dagli organi competenti del Comune di Mongiuffi Melia, è emerso che non tutti i proprietari e i conduttori di terreni confinanti con le strade comunali e vicinali, recintati o non, posti all'interno del perimetro comunale, provvedono correttamente all'adeguata manutenzione del verde dei propri fondi;

CONSIDERATO che l'abbandono e l'incuria di terreni da parte dei privati determinano la crescita incontrollata di vegetazione spontanea e il conseguente proliferare di sterpaglie, di rovi e di altro materiale secco;

CONSIDERATO che, in presenza di temperature elevate e in special modo durante la stagione estiva, oramai prossima, l'eccessiva presenza di vegetazione spontanea, di sterpaglie, di rovi e di altro materiale secco all'interno di terreni incolti può costituire causa di attivazione o di propagazione di incendi, con conseguente rischio di grave pregiudizio all'incolumità delle persone e di potenziale lesione ai beni pubblici e privati presenti sul territorio, oltre che al patrimonio ambientale, alla flora e alla fauna;

PRESO ATTO degli incendi verificatisi durante le precedenti stagioni estive e dei conseguenti gravi danni ambientali registrati all'interno del territorio comunale;

RITENUTA la necessità di provvedere all'esecuzione delle attività di sfalcio, di pulitura, di taglio dell'erba e di manutenzione dei terreni incolti ubicati in tutto il territorio comunale e, segnatamente, di quelli siti nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, lungo la circonvallazione dell'abitato di Melia, nella via Lampeli, oltre che lungo la strada Melia-Volo-Cimitero, nonché di adottare idonee ed incisive misure volte a prevenire lo svilupparsi di incendi e di vietare tutti quei comportamenti che possono costituire pericolo di incendi;

VISTO il r. d. 18 giugno 1931, n. 773, "Testo unico in materia di pubblica sicurezza";

VISTA la l. 28 febbraio 1985, n. 47, "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni amministrative e penali";

VISTE la l. r. 6 aprile 1996, n. 16, "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";

VISTA la l. r. 31 agosto 1998, n. 18 "Norme in materia di protezione civile";

VISTA la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

VISTO il d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico in materia di enti locali" in riferimento alla materia delle ordinanze sindacali per la prevenzione e l'eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

VISTO il d. lgs. 8 marzo 2006, n. 139, "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco";

VISTO il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s. m. i.;

VISTA la l. r. 14 aprile 2006, n. 14 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 Aprile 1996, n. 16”;

VISTA il d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 Novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il d. lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, “Codice della Protezione civile”;

CONSIDERATO, in particolare, l’art. 6-bis d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili”*;

VISTA la circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29 febbraio 2008 “Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 – Attività di prevenzione incendi – Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d’interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico – Pianificazione Provinciale”;

CONSIDERATA, in particolare, la direttiva 4 giugno 2008, n. 297, della Presidenza della Regione Sicilia;

VISTO il regolamento comunale avente ad oggetto le modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura, approvato con delibera consiliare n. 6 del 20 marzo 2007;

VISTO l’art. 3, comma 1, l. 6 febbraio 2014, n. 6, che introduce l’art. 256-bis del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

VISTI gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 c. p.;

ORDINA

ART. 1

Nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 15 ottobre è assolutamente vietato, in prossimità dei boschi, nei terreni e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, di erba secca, di stoppie e di sterpaglie ricadenti nel territorio comunale:

- accendere fuochi, anche per abbruciamento di stoppie e di residui di lavorazione delle utilizzazioni agricole e boschive;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori, fornelli od inceneritori che producono faville;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco incendio;
- smaltire braci;
- fermare gli automezzi con la marmitta catalitica in contatto con sterpi, materiale vegetale seccaginoso o comunque soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio immediato.

È severamente vietato, per tutto l’arco dell’anno, gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette o qualunque altro tipo di materiale acceso o allo stato di brace o che in ogni caso possa innescare o propagare un incendio.

ART. 2

I proprietari e i conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di villette, di stabili con annesse aree a verde, di cascinali, di fienili, di stallatici, di fabbricati destinati all'agricoltura, di cantieri edili, di strutture artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, specialmente se collocati nei centri abitati di Mongiuffi e di Melia, lungo la circonvallazione dell'abitato Melia, nella via Lampeli, e lungo la strada Melia-Volo-Cimitero, devono provvedere ad effettuare, a proprie cure e spese, tutti gli interventi di pulizia sui terreni lasciati incolti o abbandonati, mediante l'eliminazione di ogni elemento che possa rappresentare pericolo per l'incolumità pubblica, provvedendo in particolare alla rimozione di sterpaglie, di cespugli, di materiale secco, di rifiuti e di quant'altro possa essere causa di attivazione o veicolo d'incendio, nonchè al taglio delle siepi vive, dei rami e delle altre forme di vegetazione che si protendono sui cigli delle strade, mantenendo, soprattutto per tutta la durata del periodo estivo, i propri fondi in condizioni tali da non costituire pericolo di incendi.

I proprietari di cascinali, di fienili, di stallatici e di qualsiasi altra costruzione e/o impianto agricolo dovranno lasciare intorno a tali strutture, per un raggio di almeno dieci metri, una zona completamente sgombra da foglie, rami, sterpaglie e, in generale, da qualsiasi elemento che possa comportare l'attivazione o la propagazione di incendi.

La sterpaglia, gli sfalci, le potature e la vegetazione secca dovranno essere completamente eliminati e/o smaltiti, restando inteso che lo smaltimento in loco è assolutamente vietato nelle aree urbane.

Gli interventi sopra meglio specificati dovranno essere eseguiti entro e non oltre il termine di giorni venti dalla data di pubblicazione della presente, con avvertenza che, trascorso inutilmente il termine sopra indicato, sarà facoltà di questo Comune, previa la sola comunicazione dell'inizio dei lavori, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo, se del caso, all'ausilio della forza pubblica, con diritto di rivalsa delle spese sostenute e dei relativi oneri a carico degli obbligati.

I trasgressori saranno chiamati a rispondere dei danni che, a seguito di incendi, dovessero svilupparsi nel territorio comunale e verificarsi a carico di persone e/o beni mobili e immobili per inosservanza della presente ordinanza.

ART. 3

Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Autorità:

- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco (Tel. 115);
- Corpo Forestale (Tel. 115);
- Sala Operativa Regionale Protezione Civile (SORIS) (Tel. 800458787);
- Polizia Municipale (Tel. 0942-20006);
- Carabinieri (Tel. 112);
- Polizia di Stato (Tel. 112);

Chiunque scopra un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto, prima di abbandonare la zona, ad assicurarsi dello spegnimento dei fuochi ovvero di esercitare l'attività di sorveglianza che il caso impone fino all'arrivo delle autorità competenti.

ART. 4

La violazione della presente ordinanza costituirà altresì fonte di responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c. p. e comporterà l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25, 00 ad € 500, 00 in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Qualora la mancata pulizia dell'area abbia generato o favorito l'insorgere o il propagarsi di un incendio saranno applicate, a seconda della fattispecie concreta ricorrente, le sanzioni penali previste dagli artt. 423, 423-bis, 424, 425 e 449 c. p., congiuntamente alla sanzione amministrativa da € 51, 00 ad € 258, 00 per ogni ettaro o frazione di ettaro incendiato, in conformità all'art. 40, comma 3, l. r. 6 aprile 1996, n. 16.

Nelle zone boscate e nei pascoli in cui i soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della l. 21 novembre 2000, n. 353. Nello specifico in tali zone:

- per i successivi quindici anni non sarà possibile mutare la destinazione d'uso;
- per i successivi dieci anni non sarà possibile realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. La trasgressione al divieto in questione comporta l'irrogazione della sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c), della l. 28 febbraio 1985, n. 47 e ss. mm. ed ii, ovvero l'arresto fino a due anni e l'ammenda da un minimo di € 15.493, 00 ad un massimo di € 51.645, 00, oltre che la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese e cure del responsabile;
- per i successivi cinque anni non sarà possibile effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Inoltre, nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco sono vietati, per i successivi dieci anni, il pascolo e la caccia. Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa, per ogni capo di bestiame, non inferiore ad € 31, 00 e non superiore ad € 62, 00. Nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad € 207, 00 e non superiore ad € 413, 00.

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la più ampia pubblicità, anche tramite l'affissione di manifesti sull'intero territorio comunale, nonché mediante la sua pubblicazione nel sito ufficiale del Comune.


Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ciascuno per le rispettive competenze, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'adozione degli eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa a mezzo segreteria comunale all'Ufficio Territoriale del Governo di Messina, all'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste di Messina, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile – Servizio di Messina, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Messina, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Mongiuffi Melia, al Comandante della Polizia Municipale di Mongiuffi Melia, al Sindaco della Città Metropolitana di Messina.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse può proporre ricorso giurisdizionale dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente determina ovvero ricorso straordinario davanti al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Mongiuffi Melia, 5 maggio 2020


 Il Sindaco del Comune di Mongiuffi Melia
 Dott. Rosario Leonardo D'Amore